



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO

SCUOLABUS COMUNALE

INDICE

Errore. Nessuna voce di sommario trovata.

TITOLO I^ AUTOTRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico rivolto soprattutto ai cittadini che abbiano figli minori frequentanti scuole dell'obbligo o in condizioni di disabilità psico-motoria, residenti al di fuori dell'area urbana, tali cittadini devono pertanto intendersi quali utenti privilegiati di tale servizio.
2. Il servizio di trasporto è diretto agli alunni della scuola dell'infanzia, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ed agli alunni del cosiddetto secondo ciclo, che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, come disciplinato dettagliatamente dalla legge n° 53 del 2003.
3. Tale servizio contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano situazioni di disagio per l'utenza ed assicura la frequenza scolastica degli alunni attenuando l'abbandono e la dispersione scolastica degli alunni medesimi.
4. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R. 616/77 e succ. mod., compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio. In ossequio a quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa è fornito ai singoli Istituti scolastici e per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23/97.
5. Il Servizio di Trasporto Scolastico è svolto dal Comune di Lucera il quale individua, con provvedimento della Giunta Municipale le direttive per l'organizzazione del Servizio, ivi incluse quelle connesse alla definizione delle tariffe.
6. Il presente Regolamento disciplina le modalità generali di accesso e di utilizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico da parte dell'utenza.

Art. 2 - Periodo di Effettuazione e Istituzione del Servizio

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico viene effettuato nei giorni di calendario scolastico così come comunicato dai Dirigenti Scolastici;
2. Le linee di trasporto, sia antimeridiane che pomeridiane potranno essere attivate, di norma, in presenza di un minimo di n. 10 utenti per il trasporto completo (andata e ritorno), in caso contrario il servizio non verrà effettuato in quanto causativo di diseconomie.

Art. 3 - Modalità di Gestione del Servizio

L'amministrazione può gestire il servizio ricorrendo alle seguenti forme:

- a) mediante gestione diretta, con mezzi e autisti propri;
- b) in affidamento a terzi, appaltando il trasporto a ditte in possesso dei requisiti di legge previsti in materia.

La forma di gestione verrà decisa dalla Giunta Municipale;

Art. 4 - Organizzazione dei Destinatari del Servizio Aveni Diritto

1. L'organizzazione e gestione del Servizio di Trasporto Scolastico è affidata al competente Ufficio Pubblica Istruzione del Comune in concerto con l'Ufficio Trasporti.
2. Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Lucera iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, in località che non siano servite da servizio pubblico sia che frequentino scuole pubbliche che private, sempre che sussistano le seguenti condizioni sotto specificate:
 - a) residenza o domicilio nel Comune di Lucera;
 - b) inesistenza di un servizio pubblico di linea idoneo;
 - c) iscrizione alla sede scolastica più vicina al luogo di residenza o di domicilio.
3. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti disponibili sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto, oltre che della distanza abitazione-scuola, anche delle seguenti priorità:
 - a) alunni residenti nel Comune di Lucera frequentanti la Scuola dell'Infanzia;
 - b) alunni residenti nel Comune di Lucera frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria;
 - c) situazione lavorativa e socio-sanitaria della famiglia (indigenza familiare, status dei genitori, situazione di salute dei componenti del nucleo familiare quali disabilità di grado elevato);
 - d) ordine cronologico delle richieste;
4. Potranno essere ammessi al servizio anche i residenti in comuni limitrofi, che frequentano le scuole ubicate nel Comune di Lucera, solo qualora tali Istituti non abbiano sede nei comuni di provenienza e comunque compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti. Tale riserva dovrà essere preceduta dalla stipula di un protocollo d'intesa con i comuni di residenza interessati che preveda l'accollo economico da parte di questi ultimi del costo del servizio svolto.
5. Per le Scuole Primarie e Secondarie il Servizio è prevalentemente garantito dai mezzi pubblici di linea. Lo scuolabus interviene con un proprio servizio nelle zone in cui non vi sia un servizio pubblico o nei casi in cui questo sia inadeguato per orari e/o direzione rispetto all'ubicazione della scuola.
6. Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie residenti e domiciliati nel Comune di Lucera e limitrofi con le modalità e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 5 - Tipologia e Modalità di Utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico

1. L'orario dei trasporti, gli itinerari, i punti di salita e di discesa dai mezzi sono stabiliti con apposito piano redatto dall'Ufficio Trasporti Comunale, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto e secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici. Ciò avverrà all'inizio di ogni anno scolastico, a mezzo di apposita comunicazione con cui verrà data comunicazione agli utenti.

2. Gli alunni vengono trasportati dalla fermata scuolabus più vicina, ove devono recarsi al fine di usufruire del servizio, fino alla sede scolastica di iscrizione e viceversa.
3. I percorsi saranno programmati annualmente con l'obiettivo della riduzione dei tempi di permanenza sul mezzo.
4. Potranno essere previsti punti di fermata situati fino a m. 300 dall'abitazione per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie e fino a m. 100 per quelli delle Scuole dell'Infanzia, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.
5. L'Ufficio Pubblica Istruzione valuta le domande e comunica alle famiglie l'accoglimento delle stesse o, il diniego in funzione del presente regolamento. Dà pertanto informazione agli interessati, degli orari e delle fermate che dovranno essere rigorosamente rispettati. Non saranno ammessi ritardi, o richieste di soste supplementari, a domanda dei genitori o degli alunni stessi, dovuti ad imprevisti dell'ultimo momento, fatti salvi i casi di estrema necessità ed eccezionalità, che saranno valutati discrezionalmente dal responsabile del servizio.
6. In caso d'uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente od altra causa, verrà assicurato il normale servizio negli orari stabiliti e alle fermate prestabilite dal piano predisposto dall'Ufficio Trasporti senza che ciò possa comportare variazione alcuna o necessità di intervento straordinario.
7. In caso di uscite anticipate dagli istituti scolastici comunicate con almeno 48 ore di anticipo da parte dei responsabili scolastici, il servizio potrà essere effettuato con variazione parziale o totale, dando priorità alle scuole dell'infanzia e primarie.
8. In mancanza del rispetto del termine di cui sopra (informazione preventiva), il servizio sarà erogato, ove possibile, secondo le variazioni che saranno ritenute meritevoli dall'ufficio competente, sulla base delle richieste dei responsabili scolastici e tenute in conto le priorità desumibili dal presente regolamento e comunque fino alla capienza massima dei mezzi.
9. Anche in caso d'uscite anticipate, dovute a motivi straordinari ed urgenti (es. formazione di ghiaccio sulle strade o d'improvvisi e abbondanti nevicate in orario scolastico, altre calamità naturali) non potrà essere assicurato il normale servizio ai sensi del presente regolamento ma sarà disciplinato da apposite ordinanze o disposizioni sindacali.
10. In caso di rientro anticipato a cause non dovute a calamità naturali ci si atterrà alle indicazioni che la famiglia avrà inserito nell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione, che dovrà essere compilato all'inizio di ogni anno scolastico, all'atto della presentazione della domanda e consegnato contestualmente allo stesso. In tale modulo le famiglie dovranno indicare se, al verificarsi di tale evenienza, preferiscano che il proprio figlio resti a scuola fino al termine dell'orario scolastico o venga riaccompagnato a casa prima dell'orario stabilito. Nel primo caso la famiglia deve impegnarsi a riprendere il proprio figlio a scuola, nel secondo caso la famiglia autorizza il trasporto del minore in orario anticipato rispetto a quello ufficiale.
11. I genitori di bambini che frequentano a scuola dell'infanzia, qualora non fosse possibile assicurare la presenza di un familiare adulto a casa, potranno indicare un secondo recapito, a condizione che lo stesso si trovi lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente. I predetti genitori

dovranno inoltre indicare il nominativo della persona a cui il minore potrà essere consegnato.

12. Nelle zone urbanizzate, i minori sono prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente dall'Ufficio Trasporti. La fermata individuale e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.
13. Nelle zone rurali, i ragazzi sono prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che s'incrocia con la strada privata di residenza, salvo che non raggiungano il capolinea e quindi la necessità dell'inversione del mezzo.
14. In caso di esubero di richieste, rispetto alla disponibilità accertata di posti, sarà redatta specifica lista di attesa, tenendo conto della distanza utente-scuola e della data di presentazione delle domande.
15. In caso di prolungate assenze ingiustificate si provvederà alla cancellazione dal servizio, assegnando il posto all'eventuale richiedente in lista di attesa.

Art. 6 - Bacini di Utenza

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per la scuola di competenza i cui bacini di utenza sono individuati dal Comune di Lucera.
2. Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti
3. Il servizio non verrà erogato a quegli alunni che, per esclusiva scelta personale, frequentano scuole diverse da quella del luogo di residenza, o di domicilio, o ad essa/o più vicina.

Art. 7 - Calendario e Orari

1. Il Servizio viene svolto di norma dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e dal lunedì al venerdì anche in orario pomeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche.
2. Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie, rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni, non è previsto.

Art. 8 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico

1. Il Comune di Lucera, predispone ogni anno, entro il 31 agosto, il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi, i punti di salita e di discesa dai mezzi, individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.
2. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
3. Nell'accettazione delle domande di iscrizione, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a maggior distanza dalla scuola. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 3 km dal centro abitato.

4. Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
5. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 9 - Accompagnamento sugli Scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri). L'accompagnatore vigila anche le operazioni di salita e di discesa dei bambini.
3. Per gli alunni disabili il servizio si effettua dalla residenza dello studente alla sede scolastica ed è provvisto di un assistente accompagnatore. In casi particolari, previa deliberazione della giunta municipale potrà richiedersi l'organizzazione dell'accompagnamento scolastico alla famiglia stessa, erogando un contributo economico a concorso della spesa sostenuta.
4. L'accompagnamento sarà svolto da:
 - ◆ personale dipendente in servizio presso l'Amministrazione Comunale o della società appaltatrice in possesso dei requisiti e dei titoli necessari.
 - ◆ Eventuali obiettori di coscienza assegnati al Comune dal Ministero della Difesa per il servizio civile.

Art. 10 - Eventuale Concessione ai Non Aveni Diritto e ai Non Residenti

1. Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con eccezionale riserva altri utenti, che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, ma iscritti negli'istituti scolastici presenti nel Comune di Lucera, purché vi siano posti disponibili sugli scuolabus che percorrono le zone del territorio comunale prossime e purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna.
2. La richiesta d'iscrizione al servizio per i non residenti si effettua ogni anno, dato che la sua concessione è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto, previo nulla osta del Sindaco del Comune di residenza al Sindaco del Comune di LUCERA.
3. In casi particolari e sempre nelle finalità espresse al precedente art.3) il servizio può essere concesso anche ai non residenti, in base anche a quanto previsto dall' art. 3 del decreto ministeriale del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla circolare Ministeriale 23/97 del ministero dei trasporti in materia di trasporto scolastico.
4. La concessione verrà valutata alle seguenti condizioni elencate in ordine di priorità:
 - a) presenza di cittadini lucerini iscritti al servizio di scuolabus e residenti nelle zone di confine con i comuni interessati;

- b) disponibilità di posti sui mezzi subordinatamente all'accoglimento di tutte le richieste di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. Viene valutata poi la possibilità di concessione del servizio ai non aventi diritto e successivamente ai non residenti che ne hanno fatto richiesta.

Art. 11 – Modalità di Iscrizione

1. Le famiglie degli alunni interessate ad usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno farne richiesta entro e non oltre il mese di gennaio, in concomitanza delle annuali iscrizioni a scuola (solitamente il mese di gennaio) per poterne usufruire l'anno scolastico successivo, e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno per l'anno scolastico successivo, pena l'esclusione dallo stesso.
2. Il servizio s'intende richiesto per tutta la durata dell'Anno Scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lucera.
3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte qualora ciò non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio e compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
4. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.
5. Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo presso l'Ufficio Pubblica Istruzione entro i termini sopra indicati. Con la compilazione e sottoscrizione dello stampato, la famiglia s'impegna a rispettare il regolamento dell'autotrasporto scolastico ed accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.
6. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
7. Se l'utente frequenta la scuola dell'infanzia e la primaria, la famiglia s'impegna con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola od a comunicare l'eventuale persona delegata.
8. Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino, lo stesso verrà accompagnato al comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori. Tale servizio sarà consentito per un massimo di 2 volte nell'arco dell'anno. In caso di ulteriore recidiva il servizio relativo verrà sospeso per l'intero anno scolastico.
9. Se il minore frequenta la scuola secondaria la famiglia autorizza l'autista e l'assistente a lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto.
10. Per le eventuali domande di adesione al servizio pervenute durante l'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, come pure quelle relative a periodi di utilizzazione del servizio inferiori a 5 (cinque) mesi, potranno essere accettate se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, con le esigenze del servizio e che non debbono comportare radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari.

11. Coloro che presentassero domanda di iscrizione nel corso dell' anno scolastico, nei casi in cui la domanda venisse accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa prevista in relazione al servizio richiesto.
12. Tesserini di riconoscimento autotrasporto: I genitori dei bambini e alunni ammessi al servizio dovranno presentarsi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione a partire dal 1° Agosto ed entro il 1° di Settembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico muniti di due fototessere dell'alunno, per ritirare gli obbligatori tesserini di riconoscimento come da Circolare Ministeriale n. 10/1993.
13. L'Ufficio Pubblica Istruzione rilascerà apposito tesserino attestante il diritto dell'utente a servirsi del trasporto scolastico soltanto dopo aver constatato l'avvenuto pagamento della quota di compartecipazione.
14. Gli utenti ammessi ad usufruire del servizio dovranno esibire a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus il tesserino di riconoscimento.

Art. 12 - Rinuncia o Variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lucera, in caso contrario la quota andrà in ogni modo, corrisposta.
2. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolarissimi, eccezionali e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.
4. La disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.

Art. 13 - Metodo di Determinazione delle Contribuzioni per la Compartecipazione al Costo del Servizio di Trasporto Scolastico Comunale

1. Il servizio scuolabus viene erogato dietro corresponsione delle quote di compartecipazione al servizio trasporto, dette tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Municipale.
2. Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo dell'abbonamento (solo andata o solo ritorno);
3. Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L. n. 104/1992 è concesso ai sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. In questo caso alla domanda d'iscrizione al trasporto deve essere unita la certificazione medica rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell' Azienda U.S.L.
4. Le richieste di esenzione verranno esaminate dalla Giunta Municipale.
5. A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dall' Amministrazione Comunale.
6. Le tariffe saranno differenziate in base alla individuazione degli utenti ed alla tipologia del servizio così come agli articoli del presente regolamento.

Art. 14 - Tariffe per il Servizio Trasporto Scolastico Comunale

1. Le quote di pagamento mensili saranno regolate dai seguenti criteri:
 - a) tariffa minima Regionale dei prezzi di trasporto prevista dalla Regione Puglia per:
 - ◆ aventi diritto;
 - ◆ non aventi diritto cui viene concessa la sola andata o il solo ritorno;
 - ◆ non residenti cui viene concessa la sola andata o il solo ritorno;
 - b) tariffa prevista dal trasporto urbano per:
 - ◆ non aventi diritto cui viene concesso il servizio completo
 - ◆ non residenti cui viene concesso il servizio completo
 - C) tariffa a corsa prevista dal trasporto urbano per gli alunni delle scuole elementari e medie che effettuano uno o due rientri pomeridiani.
2. La tariffa assegnata all'utente andrà corrisposta per il periodo, in maniera indipendente dal numero delle corse effettuate.
3. La tariffa dovrà essere corrisposta secondo le modalità stabilite nel prospetto tariffario, entro e non oltre il 1^o giorno di ogni mese.
4. La tariffa non è rimborsabile neppure in caso di mancata frequenza del servizio.
5. Il mancato pagamento della tariffa è ostativo all'ammissione al servizio e abilita l'ente al recupero del dovuto.
6. Gli utenti, le direzioni didattiche e le presidenze delle scuole, dovranno effettuare il pagamento entro i termini indicati sul bollettino di c/c postale, recandosi presso gli uffici postali, e dovranno consegnare l'attestazione di versamento all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 15 - Modalità di Pagamento per il Servizio Trasporto Scolastico Comunale

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale per il servizio richiesto.
2. Per i mesi di settembre e giugno, corrispondenti all'inizio e al termine dell'anno scolastico, la tariffa mensile verrà corrisposta con le seguenti modalità:
 - ◆ Per il mese di giugno sarà ridotta in misura pari al 50 % per la scuola primaria e per la secondaria, per le quali l'anno scolastico si conclude solitamente intorno nella metà del mese di giugno, mentre per le scuole dell'infanzia non subirà riduzioni;
 - ◆ per il mese di settembre sarà ridotta in misura pari al 50% per tutte le scuole di ogni ordine e grado, poiché l'avvio dell'anno scolastico è uguale per tutte.
3. Le tariffe potranno essere corrisposte:
 - a) In un'unica soluzione, con pagamento annuale (all'inizio dell'anno scolastico, entro il 1^o settembre);
 - b) In soluzione trimestrale così suddivisa: mesi settembre, ottobre, novembre, dicembre (1^o trimestre); mesi di gennaio, febbraio, marzo (2^o trimestre); mesi aprile, maggio, giugno (3^o trimestre); in ogni caso il pagamento avverrà all'inizio di ogni trimestre, entro il 5^o giorno del primo mese.

4. Per le tariffe non corrisposte, e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato, con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 16 - Servizi Gratuiti - Trasporto Uscite Didattiche

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede la partecipazione gratuita degli alunni ad uscite didattiche e culturali, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie deliberate dall'Amministrazione Comunale per ogni scuola. Gli accompagnatori adulti - nel numero massimo consentito dallo scuolabus - sono esonerati dal pagamento del servizio di trasporto.
2. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, potrà utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi, solo esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, su richiesta degli organi scolastici, che dovranno essere concordate con il responsabile dell'Ufficio Trasporti.
3. All'inizio di ogni anno scolastico, le Direzioni Scolastiche di Lucera comunicheranno all'Ufficio Trasporti il calendario delle uscite didattiche, costituito dalle quantità e dalle modalità delle uscite didattiche che potranno essere effettuate nel corso dell'anno, nell'ambito delle risorse del bilancio comunale. Tale determinazione potrà subire modifiche per esigenze di compatibilità di bilancio.
4. Le uscite didattiche richieste all'Ufficio Trasporti, potranno essere effettuate tutti i giorni in orario scolastico, dopo il normale svolgimento del servizio primario a cui sono preposti.
5. L'Ufficio Trasporti si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alle disposizioni di cui al presente regolamento e delle disponibilità del mezzo e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.
6. Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale saranno gratuite.
7. Le uscite didattiche effettuate entro il territorio comunale saranno completamente gratuite.
8. L'Amministrazione Comunale, secondo le disponibilità di bilancio, potrà, con cadenza annuale, disporre per ogni Scuola un contributo per le uscite didattiche, entro cui la scuola può effettuare scelte in completa autonomia, oltre tale disponibilità non potranno essere autorizzate altre visite gratuite.
9. Le uscite didattiche, richieste con l'apposito modulo all'Ufficio Trasporti, richieste all'inizio dell'anno scolastico, e confermate con minimo quindici giorni di preavviso, mediante comunicazione per iscritto fatta pervenire all'ufficio, potranno essere effettuate tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Art. 17 - Servizi a Pagamento - Trasporto Servizi Estivi Comunali ed Extra Scolastici

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede altri servizi, a pagamento, per attività extrascolastiche quali ad esempio possono intendersi quelli finalizzati al trasporto verso impianti sportivi, palestre, piscine, altre attività sportive

ecc., sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi, dietro pagamento di un corrispettivo da concordarsi di volta in volta, in base alla distanza della località prescelta. il corrispettivo sarà determinato dall'ufficio competente e ratificato dalla Giunta Municipale in base della tariffa a km pagata alla società di gestione del servizio.

2. Eventuali richieste di utilizzo del mezzo per uscite didattiche o culturali da effettuarsi in giornate non ricadenti nel calendario scolastico dovranno essere concordate almeno 30 giorni prima, al fine di verificarne la fattibilità, il corrispettivo sarà concordato volta per volta, in base alla distanza della località prescelta.
3. Nel periodo di sospensione dell'attività didattica lo scuolabus potrà essere utilizzato per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, sentito l'ufficio competente in ordine alla disponibilità dei mezzi.
4. L'Amministrazione Comunale può concedere l'utilizzo dello scuolabus anche alle società sportive o ad enti ed associazioni che si occupano di promozione sportiva dei ragazzi, che frequentano la scuola dell'obbligo, di istruzione e ricreazione a scopo sociale, secondo una specifica convenzione stipulata come sopra, che tenga in conto la disponibilità del mezzo, i criteri di pagamento a tariffa stabilita annualmente in sede di bilancio. Gli enti suddetti non devono perseguire scopi di lucro e la loro attività deve essere di promozione dello sport, di aggregazione in genere, di istruzione e ricreazione a scopo sociale.
5. L'utilizzo dello scuolabus può essere altresì concesso a tutti gli enti e associazioni che non abbiano scopo di lucro e in ogni caso con la copertura totale dei costi di servizio.
6. Tutte le richieste, anche se a pagamento potranno essere effettuate solo esclusivamente all'interno del territorio comunale.

Art. 18 - Modalità di Fruizione dei Servizi Gratuiti e a Pagamento

1. Per usufruire dei servizi di cui agli articoli precedenti il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, dovrà far pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, una specifica richiesta scritta corredata dagli elementi necessari per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
2. L'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad esaminare le richieste ed a programmare il servizio in collaborazione con l'Ufficio Trasporti nei limiti delle risorse e dei mezzi disponibili e secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale.
3. Il programma delle uscite verrà comunicato dall'Ufficio comunale alle Istituzioni Scolastiche competenti le quali dovranno confermare la propria richiesta del servizio almeno 30 giorni prima della sua effettuazione.
4. I mezzi saranno disponibili per le uscite didattiche e culturali di cui agli artt. 16 e 17 al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico.
5. L'Ufficio Trasporti si riserva comunque di garantire il servizio in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.

Art. 19 - Sicurezza e Responsabilità - Autisti e Assistenza a Bordo dello Scuolabus

1. L'Amministrazione Comunale verificherà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa, sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto.
2. Il Piano di cui al precedente articolo 8 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.
3. Il soggetto gestore del Servizio è responsabile della sicurezza degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola, sia per la corsa in andata che per quella di ritorno, in ogni caso fino alla fermata stabilita.
4. La responsabilità dell'autista e dell'assistente è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, nell'orario previsto, l'attraversamento della strada e/o il percorso "fermata scuolabus - casa" non potrà costituire onere a loro carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione Comunale o la società di Gestione del Servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Resta inteso che eventuali situazioni anomale che possano essere suscettibili di rischio per la sicurezza dei bambini dovranno essere immediatamente segnalate, a cura dell'autista e/o dell'assistente, al comando della Polizia Municipale.
5. L'Amministrazione Comunale può affidare l'incarico di autisti ed accompagnatori a:
 - ◆ personale dipendente in servizio presso l'Amministrazione Comunale, in caso di gestione diretta del servizio, in caso contrario, la società appaltatrice provvederà in merito, tenendo presenti i requisiti necessari;
 - ◆ lavoratori inseriti in progetti socialmente utili;
 - ◆ lavoratori inseriti nelle liste dell'Ufficio di Collocamento o nelle liste di Agenzie per il reclutamento di personale se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento del compito e comunque tale personale dovrà essere di provata fiducia e capacità.

TITOLO II^ NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

Art. 20 - Automezzo e Personale

1. Il servizio di scuolabus è assicurato oltre che da idoneo mezzo di trasporto, in regola con le normative di legge in vigore, da un autista e da un assistente accompagnatore.
2. Lo scuolabus, non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione.
3. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza, non può affidare ad

altri la guida del mezzo. L'autista non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio.

4. L'autista e l'assistente devono altresì segnalare all'ufficio di Polizia Municipale qualsiasi situazione anomala che possa arrecare pregiudizi ai trasportati, sia durante la corsa che nel momento immediatamente successivo alla fermata.
5. Secondo l'ottavo comma dell'art. 116 del Codice della Strada i titolari di patente della categoria D o di patente di categoria E correlata con patente di categoria D, per guidare gli autobus adibiti al trasporto di scolari devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del D.T.T., sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti dal regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. L'art. 116 prevede, ai commi 12,15 e 17, sanzioni per la guida senza il possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale.

Art. 21 - Comportamento e Doveri degli Autisti ed Accompagnatori

1. Gli autisti degli scuolabus e il personale preposto all'accompagnamento, nell'espletamento del servizio, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
 - ◆ Prelevare gli alunni nei punti di raccolta stabiliti agli orari fissati dall'Ufficio Trasporti.
 - ◆ Consegnare gli alunni al personale docente e non docente delle scuole di destinazione.
 - ◆ Vietare la salita ed il trasporto sullo scuolabus a persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.
 - ◆ Adottare, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, un comportamento adeguato e diligente nei rapporti con gli stessi.
 - ◆ Prelevare gli alunni dalla scuola di appartenenza al termine delle lezioni e consegnarli nei punti di raccolta indicati nel rispetto degli orari stabiliti dall'Ufficio Trasporti.
 - ◆ Consegnare l'alunno esclusivamente al genitore od altra persona adulta in possesso di autorizzazione scritta firmata da un genitore.
 - ◆ Qualora alla fermata non vi sia nessuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, l'autista dovrà trattenerlo sullo scuolabus e accompagnarlo al locale Comando di Polizia Municipale.
 - ◆ Controllare che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili, e che nessuno resti in piedi.
2. Qualora pervengano all'Amministrazione segnalazioni di comportamenti scorretti, posti in essere da parte del personale suddetto, si procederà ad irrogare le sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro per il personale dipendente, oppure a contestare gli addebiti all'appaltatore del servizio.

Art. 22 - Obblighi e Comportamenti nell'Utilizzo del Servizio Trasporto Scolastico Comunale da parte degli Alunni e Studenti

1. Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio devono:
 - ◆ trovarsi pronti al momento del prelevamento senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
 - ◆ esibire, su richiesta del personale di controllo, il tesserino di riconoscimento;

2. Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui.
3. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio, l'autista e l'assistente, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'assistente.
4. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento o sporgersi dai finestrini.

Art. 23 - Sospensione del Servizio e Rimborso Danni

1. Qualora gli alunni non si attenessero alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettassero le regole date, verrà avviata la seguente procedura:
 - ◆ l'autista e/o il personale accompagnatore né darà immediata segnalazione mediante relazione scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione;
 - ◆ l'Ufficio Pubblica Istruzione invierà alla famiglia una comunicazione circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - ◆ nel caso in cui il comportamento dell'alunno non mutasse, ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, l'alunno potrà essere sospeso dalla fruizione del servizio per cinque giorni consecutivi, con provvedimento adottato dall'Ufficio Pubblica Istruzione, previa comunicazione alla famiglia ed al Dirigente Scolastico;
 - ◆ qualora tale comportamento scorretto non cessasse potrà essere disposta a cura dell'ufficio suddetto l'espulsione dell'alunno dal servizio senza rimborso della tariffa versata.

2. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano fondate condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio da comunicarsi immediatamente all'Ufficio di Polizia Municipale. Eventuali ritardi dovuti a situazioni disciplinari sui mezzi non potranno essere contestati all'autista.
3. Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus dal comportamento scorretto degli alunni, saranno addebitati alle famiglie dei medesimi, previa contestazione di responsabilità.

Art. 24 - Modalità di Fruizione del Servizio

1. L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico deve anche costituire per gli alunni l'occasione educativa, atta a favorire un processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, l'Ufficio Pubblica Istruzione potrà, di concerto con le Direzioni Scolastiche di Lucera, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

TITOLO III[^] ALTRI SERVIZI

Art. 25 - Trasporto per i Disabili non Scolarizzati

- ◆ I disabili scolarizzati e non, possono usufruire del servizio di trasporto per la sola riabilitazione presso i locali degli organismi pubblici e privati. Il servizio di trasporto può essere fornito gratuitamente, tutti i giorni, compresi i festivi dalle ore 9 alle ore 12 sulla base della disponibilità dell'Ente gestore.

TITOLO IV[^] NORME FINALI

Art. 26 - Sottoscrizione del Regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Art. 27 - Comunicazioni Amministrazione Comunale - Famiglia.

1. Nei rapporti con le famiglie l'Amministrazione Comunale tramite i suoi uffici si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.
2. L'Ufficio Trasporti comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.
3. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Pubblica Istruzione, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'Ufficio Pubblica Istruzione che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Art. 28 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'albo pretori o del Comune di Lucera per 15 giorno consecutivi, ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti in materia, incompatibili od in contrasto con lo stesso.
3. Per quanto non in esso indicato, si rimanda alle norme disciplinanti la materia.
4. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune, disciplinanti la materia.

Art. 29 - Riferimenti Normativi

1. Le funzioni amministrative di competenza delle Regioni, previste all'art.1 del D.P.R. 14-01-72 n. 3, relative al "trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali", sono state attribuite ai comuni per effetto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977.
2. Il Ministero dei Trasporti, con D.M. 31/01/1977 (G.U. 27-02-1977, N° 48), ha stabilito "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" che rendono agevole l'espletamento del servizio e consentono di superare la maggior parte delle difficoltà che per anni ne hanno reso difficile la gestione. Lo stesso Ministero, con circolare n. 23 dell'11-03-1977, ha fornito indicazioni e chiarimenti per la corretta applicazione del decreto.
3. D.M. 20-12-1991 n° 448 - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21-06-1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 1211-1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
